



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

20 NOVEMBRE 2016

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le modalità per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la disciplina del procedimento elettorale sono regolamentate dall'art.18 della **L.R. n.15/2015** e ss.mm.ii, dalle **Linee guida dell'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica prot. n. 15315 del 17.10.2016.** e dalla **Circolare del Ministero dell'Interno 32** del 2014 "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla legge 56 del 2014, integrata dalla **Circolare del Ministero dell'Interno 35** del 2014:

- Il Consiglio Metropolitanò è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città Metropolitana di Messina. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi dell'art.1, commi 33 e 34, della Legge 56/2014 e ss.mm.ii. (*comma 4/ter art.18 L.R. 15/2015*)
- Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci ed i consiglieri in carica dei comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Messina. (*art.14 bis L.R. 15/2015*)
- L'elezione del Consiglio Metropolitanò avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un **numero di candidati non inferiore a 7 e non superiore a 14**, che devono essere **sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto**, accertati al 30° giorno antecedente quello della votazione. (*comma 4/bis art.18 L.R. 15/2015*)
- Le liste dovranno essere presentate all'Ufficio Elettorale costituito presso la Città Metropolitana di Messina, Palazzo dei Leoni corso Cavour, **dalle 8 alle 20 di domenica 30 ottobre** (ventunesimo giorno antecedente il giorno delle elezioni) e **dalle 8 alle 12 di lunedì 31 ottobre** (ventesimo giorno antecedente la votazione). (*punto 5 Linee guida Assessorato 17.10.2016*)
- Nelle liste **nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60%** del numero dei candidati, in caso contrario, l'Ufficio elettorale provvederà a ridurre la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista sino ad assicurare la proporzione prevista dalla legge. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a 7 è inammissibile. (*punto 5 Linee guida Assessorato 17.10.2016*)
- Entro il **2 novembre**, sul sito internet della Città Metropolitana di Messina, verranno pubblicate le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere metropolitano. (*punto 7 Linee guida Assessorato 17.10.2016*)

- **Dichiarazione di presentazione delle liste di candidati**

(punto 5 Linee guida Assessorato 17.10.2016)

- La dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve essere prodotta su modelli con il contrassegno, nome e cognome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate. I modelli sono disponibili, a titolo esemplificativo, in apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente.
- La dichiarazione di presentazione consisterà in un atto principale (Modello A) e in atti separati sufficienti a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni (Allegati al Modello A). Gli atti separati sono quindi parte integrante della dichiarazione stessa.
- La modulistica dovrà contenere:
 - Elenco delle sottoscrizioni
 - Dichiarazione di accettazione della candidatura
 - Duplice esemplare di contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, su formato cartaceo e su supporto informatico (CD o altro mezzo idoneo). .
- Qualora il contrassegno contenga i simboli di partiti o gruppi politici dovrà essere allegato anche un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente, Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art.14 della Legge 53/1990.
- I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsuazione.
- Il delegato effettivo (o in caso di impedimento il delegato supplente) designato nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati può, a sua volta, designare un solo rappresentante della lista. In mancanza di designazione di delegati, la designazione del rappresentante della lista può essere fatta esclusivamente dal capolista della lista di candidati. Le designazioni, autenticate ai sensi di legge, devono pervenire unitamente alla presentazione della lista, oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. *(punto 11 Linee guida Assessorato 17.10.2016)*

Sottoscrizioni e autenticazioni (punto 6 circolare ministeriale 32/2014)

- La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta, a pena esclusione, da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Il calcolo di tale numero andrà effettuato in base al numero effettivo di aventi diritto che sarà comunicato dall'Ufficio Elettorale il 30° giorno prima delle elezioni sulla base delle dichiarazioni ufficiali rese congiuntamente dai Segretari Comunali e dai Sindaci. La comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Città Metropolitana il **21 ottobre 2016**. (comma 2 art.18 L.R. 15/2015)

- I candidati non possono sottoscrivere le proprie liste né altre liste concorrenti per la medesima elezione. Le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima, in caso di pari data tutte le sottoscrizioni non saranno ritenute valide. (punto 7 circolare ministeriale 32/2014)

- Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed eventualmente anche di un delegato supplente che possa ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale nel sorteggio delle liste, designando anche i rappresentanti di lista. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta al capolista della lista di candidati che potrà direttamente svolgere le suddette attività del delegato.
- Le accettazioni di candidatura e le firme di sottoscrizione delle liste devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della Legge 53/1990. I soggetti autorizzati ad autenticare non possono autenticare le proprie sottoscrizioni.

"Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco". (comma 1 art. 14 Legge 53/1990)

- I consiglieri che intendono avvalersi della facoltà di autenticazione delle firme, devono allegare alla domanda di presentazione della lista, copia della comunicazione depositata presso il Sindaco.
- Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (comma 2 art. 14 Legge 53/1990)

- L'Ufficio Elettorale entro il **2 novembre** (18° giorno antecedente la votazione), deve completare l'esame delle liste, comunicandone subito l'esito ai delegati delle liste o, se tali delegati non sono stati designati, ai capolista delle liste. *(comma 4 art.18 Legge 53/1990) (punto 7 Linee guida Assessorato 17.10.2016)*
- Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente in quale la lista deve essere definitivamente riusata. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.
- Entro il **2 novembre** l'Ufficio Elettorale procede, previa convocazione dei delegati (o capolista), al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riportati sulle schede di voto.
- Entro il **2 novembre** , sul sito internet della Città Metropolitana di Messina, verranno pubblicate le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere metropolitano secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui al precedente comma. *(punto 7 Linee guida Assessorato 17.10.2016)*